

## Riassegnazione delle nuove strutture complesse ai dirigenti aziendali già in servizio: l'azienda è tenuta ad indire un bando pubblico aperto a candidati esterni SENTENZA TAR PIEMONTE TORINO SEZ. II DELL'8 FEBBRAIO 2017, N. 201

## Gianpaolo Leonetti, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

Un'azienda ospedaliera universitaria piemontese, in attuazione degli indirizzi regionali di revisione della rete ospedaliera, ha incisivamente modificato nel corso del 2015 il suo assetto organizzativo. In particolare ha proceduto ad accorpare o sopprimere alcune delle preesistenti strutture complesse ed ha creato nuove strutture semplici a valenza dipartimentale.

Tra le strutture complesse da disattivare è stata prevista quella di "Igiene e valutazione delle tecnologie sanitarie" con la conseguente contestuale conclusione dell'incarico di dirigente di struttura complessa a suo tempo conferito ad un dirigente sanitario che, ovviamente, ha mantenuto il rapporto lavorativo a tempo indeterminato in essere con la stessa azienda.

Quest'ultimo sanitario ha comunque adito il Tar Piemonte affermando che l'azienda ospedaliera che, per l'assegnazione dell'incarico di direzione di struttura complessa di nuova istituzione (con asserite competenze coincidenti della struttura ormai soppressa), avrebbe dovuto riservare la selezione ai dirigenti coinvolti nel processo di riorganizzazione, destinati a perdere l'incarico, anziché pubblicare un bando aperto alla partecipazione di professionisti esterni.

Il ricorrente ha chiesto quindi l'annullamento di tale avviso in quanto la contrattazione collettiva del comparto sanitario avrebbe imposto la riassegnazione delle nuove strutture complesse ai dirigenti aziendali già in servizio, mediante selezione interna, secondo un criterio di corrispondenza con le unità soppresse nell'ambito della riorganizzazione.

Il Tar Piemonte ha osservato che al dirigente medico a tempo indeterminato, oltre agli incarichi professionali, possono essere attribuiti incarichi temporanei di direzione di struttura, che sono suscettibili di conferma o revoca non soltanto in relazione alla positiva o negativa valutazione del suo operato, bensì anche sulla scorta di scelte organizzative aziendali che determinano, nei suoi confronti, l'assegnazione di incarichi differenti rispetto a quelli precedenti, ed eventualmente di valore economico inferiore. Ciò in deroga alle difformi previsioni della contrattazione collettiva del comparto.

Ad avviso del Tar Piemonte il medico ricorrente non può reclamare la diretta assegnazione della nuova struttura complessa, per la quale l'azienda è tenuta a percorrere la procedura di selezione disciplinata dal comma 7-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, aperta a candidati esterni in possesso dei titoli di qualificazione prescritti dall'avviso pubblico, tenuto conto, peraltro, che l'art. 9, comma 32, del D.L. n. 78 del 2010 stabilisce che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, le amministrazioni pubbliche possono, anche in assenza di una valutazione negativa, non confermare l'incarico conferito al dirigente, affidando allo stesso un altro incarico, anche di valore economico inferiore. La stessa



norma prevede che le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non siano applicabili.

In considerazione di quanto sopra il TAR Piemonte – Torino – Sez. II, con sentenza dell'8 febbraio 2017, n. 201 ha rigettato il ricorso del dirigente sanitario.